

GestCooper informa

Circolare fax/web per i soci del Consorzio GestCooper e per le imprese aderenti alla Federazione delle Cooperative Agricole ed Agroalimentari del Piemonte

Torino, 12 gennaio 2012

1G pag. 1

ALLERGENI IN ETICHETTA



Un documento del COPA-COGECA (disponibile sul nostro sito) descrive in dettaglio gli obblighi comunitari derivati dai regolamenti e la situazione nei

Paesi Terzi in merito alla indicazione della presenza di allergeni sulle etichette del vino imbottigliato. Il regolamento n. 607/2009 definisce norme particolareggiate relative all'etichettatura per alcuni prodotti del settore vitivinicolo. La presenza di solfiti nel vino deve essere indicata sull'etichetta, preceduta dal termine "contiene". L'obbligo di etichettatura può essere accompagnato dall'uso di un pittogramma incluso nell'allegato X di questo regolamento.

Il regolamento (UE) n. 1266/2010 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini è stato prorogato fino al 30 giugno 2012 (vale a dire che i vini immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle loro scorte). Le esenzioni provvisorie per l'etichettatura si applicano a: il lisozima (prodotto da uova) utilizzato nel vino; l'albumina (prodotta da uova) utilizzata come chiarificante in vino e sidro; i prodotti a base di caseina (prodotta dal latte) utilizzati come chiarificanti in vino e sidro.

In seguito ai pareri negativi dell'European Food Safety Authority (EFSA) riguardo ai dossier contenenti nuovi dati scientifici sulla caseina, l'albumina e il lisozima¹, a decorrere dal 1° luglio 2012 occorrerà indicare sulle etichette delle bottiglie di vino la presenza di tali sostanze.

Dal 13 dicembre 2014, data in cui entrerà in vigore il Reg. n. 1169/2011, tra gli allergeni da indicare figurano: le uova e i prodotti a base di uova, il latte e i prodotti a base di latte (incluso il lattosio), l'anidride solforosa e i solfiti.

Esistono ad oggi alcune problematiche inerenti le sostanze da indicare e i metodi per accertarne la presenza, e il rischio di creare diverse etichette a seconda del mercato di esportazione.

COPA-COGECA propone alcune soluzioni inerenti l'inserimento di pittogrammi che rendano "internazionale" l'etichetta e la considerazione delle buone pratiche vitivinicole e di alcuni metodi di

rilevazione a basso costo per stabilire la presenza o meno di allergeni nel vino.

Tutto ciò deve essere portato a breve all'attenzione della DG AGRI dell'Unione Europea e al Comitato di gestione per i vini.

RIFIUTI – PROROGHE E NOVITÀ



Il Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 ha prorogato al 2 aprile 2012 il termine per l'inizio operatività del SISTRI (già previsto per il 9 febbraio 2012). Nulla è cambiato per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti, per i quali l'avvio della piena operatività dovrà essere fissato con un apposito decreto e comunque non potrà essere anteriore al 1 giugno 2012.

Il D.L. 216/2011 sopra citato ha altresì prorogato al 2 luglio 2012 l'esclusione dall'obbligo d'iscrizione al SISTRI (già prevista fino al 31 dicembre 2011) per le piccole imprese agricole che producono e trasportano modesti quantitativi di rifiuti.



Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2011 è stato pubblicato il D.M. Ambiente 12 novembre 2011, che dispone la proroga al 30 aprile 2012 della dichiarazione SISTRI/MUD inerente ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso dell'anno 2011.

I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che in passato erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, dovranno presentare la "comunicazione SISTRI", ai sensi dell'art. 28 del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, con le modalità già utilizzate nel 2011, quindi o con il servizio telematico disponibile nel portale SISTRI oppure mediante l'uso della "vecchia" modulistica MUD definita dal DPCM 27 aprile 2010 e delle relative modalità di trasmissione alle Camere di commercio.

ULTERIORE PROROGA PER I FABBRICATI RURALI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011 è stato pubblicato **Decreto legge 29 dicembre 2011, n.216- Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali



Tra le disposizioni di specifico interesse per le cooperative, si segnala il comma 8 dell'art. 29 riguardante i fabbricati rurali.



La norma in esame proroga il termine per la presentazione della domanda di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali. Si stabilisce, infatti, che le domande per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui al comma 2-bis dell'articolo 7, del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, mantengono il loro effetto anche se presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purché entro il 31 marzo 2012.

BANDI PSR... SCADENZE UN PO' PIÙ IN LÀ



Sono prorogate al 27 febbraio le scadenze dei bandi Misure 112 "Sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori" e 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" in riferimento ad azioni comprese tra le nuove sfide del bando cosiddetto "health check".


COOPERAZIONE AGRICOLA A DUE VELOCITÀ



OSSERVATORIO
COOPERAZIONE
AGRICOLA ITALIANA

Ecco i dati sulla distribuzione territoriale delle cooperative agricole italiane resi noti dall'Osservatorio sulla Cooperazione agricola istituito presso il MIPAF e di cui fanno parte le cinque organizzazioni nazionali di rappresentanza attive in campo agroalimentare (Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare, Unci e Unicoop).

Sono 5.834 le cooperative agroalimentari italiane attive a livello nazionale, con una distribuzione territoriale sostanzialmente omogenea. La generazione di ricchezza appare invece concentrata nel nord del paese, in cui si produce attualmente il 78% del fatturato. Solo l'8% del fatturato è invece generato nel centro Italia, in cui opera il 15% delle cooperative.




La differenza percentuale tra il numero delle cooperative (15%) e il peso economico delle stesse in termini di fatturato (8%) si spiega con la persistenza di un tessuto cooperativo troppo polverizzato in piccole medie realtà imprenditoriali, accanto ad esperienze di grande significato, senza una politica di aggregazione ed integrazione di sistema che, invece, è stata portata avanti nelle aree settentrionali negli ultimi venti anni.

Il quadro non cambia se si analizzano nel dettaglio i diversi comparti agricoli: le cooperative ortofrutticole ad esempio

risultano prevalentemente localizzate nel Sud Italia, ma la maggiore ricchezza è generata nel Nord, in cui si concentra il 73% del fatturato.

Quanto alle cooperative vitivinicole, c'è una distribuzione omogenea sul territorio nazionale (43% nel nord, 43% nel sud e 14% nel centro Italia), con un fatturato che per il 74% è generato nelle regioni del nord e solo per l'8% al centro e il 18% al sud.

DEROGA NITRATI: QUANDO E COME



Cos'è la deroga

La deroga è una possibilità concessa alle aziende, non un obbligo di legge. Chi ritiene di aderire, è autorizzato a distribuire in campo 250 kg/ha di azoto di origine zootecnica anziché 170; a fronte di ciò, gli viene chiesto il rispetto di una serie di impegni di buona gestione agronomica, superiori ai criteri obbligatori previsti in ZVN dal regolamento 10R/2007.

Chi può aderire, e come si fa

L'adesione alla deroga è annuale. Può aderire alla deroga l'azienda che:

- effettua l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici bovini o suini, siano essi di origine aziendale o extra-aziendale, su terreni ricadenti in ZVN di cui ha titolo d'uso per l'utilizzo agronomico;
- dispone di una capacità di stoccaggio degli effluenti zootecnici almeno pari al minimo stabilito dalle vigenti norme regionali (regolamento 10R/2007); sono fatte salve le tolleranze previste dalla DGR n. 116-9440 del 1/1/2008.

La richiesta di adesione alla deroga ha validità annuale, e va presentata entro il 15 febbraio nell'ambito della Comunicazione di Utilizzo agronomico redatta tramite l'Anagrafe Agricola Unica: il titolare dell'azienda manifesta l'interesse ad aderire e sottoscrive un impegno al rispetto dei vincoli agronomici e gestionali previsti.

Cosa cambia per l'azienda in deroga

L'azienda beneficiaria della deroga presenta il PUA, con le modalità previste dal regolamento 10R/2007, per ciascuna annualità di adesione alla deroga, e si impegna al rispetto di una serie di buone pratiche agronomiche. L'azienda beneficiaria della deroga tiene monitorato il tenore di azoto e fosforo dei propri terreni, effettuando un'analisi chimica per N totale e P Olsen almeno ogni UPA, ogni 5 ha e ogni 4 anni.

La deroga conviene?

L'azienda beneficiaria della deroga distribuisce un quantitativo di effluente zootecnico per ettaro sensibilmente maggiore rispetto all'azienda standard; d'altro canto, in funzione dei vincoli agronomici e gestionali previsti dovrà sicuramente definire meglio il calendario degli spandimenti, e può essere necessario rivedere la rotazione delle colture, pianificando ad esempio l'introduzione di erbai di secondo raccolto se non sono già presenti. Nel caso delle aziende che usano effluenti suini, poi, è necessario effettuare il trattamento di separazione solido/liquido.

In ogni caso, l'opportunità o meno di aderire alla deroga va valutata sulla base delle specifiche condizioni della singola azienda agricola.

